



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 30 Marzo 2017

RISCOSSIONE

Definizione agevolata dei carichi: in Gazzetta la proroga al 21 aprile

di **Marco Bomben**

BILANCIO

Esposizione dei crediti e debiti in bilancio: entro o oltre i 12 mesi

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017

di **Luigi Scappini**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuove regole per i contratti di locazione a canone concordato

di **Raffaele Pellino**

ACCERTAMENTO

Conta la data di spedizione per l'istanza di adesione in plico raccomandato

di **Angelo Ginex**

PROFESSIONISTI

Provision, prevision, forecast: come tradurre previsione in inglese

di **Stefano Maffei**

RISCOSSIONE

Definizione agevolata dei carichi: in Gazzetta la proroga al 21 aprile

di **Marco Bomben**

Con la [pubblicazione in Gazzetta del D.L. 36/2017](#) diviene ufficiale **la proroga del termine per presentare l'istanza di adesione alla rottamazione** delle cartelle esattoriali che slitta **dal 31 marzo al 21 aprile 2017**.

Come noto, l'[articolo 6 del D.L. 193/2016](#) ha introdotto un **regime di definizione agevolata dei carichi di ruolo impagati** che sono stati **affidati** dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **2000 e il 2016**.

In particolare, l'agevolazione consente ai debitori di **estinguere il proprio debito** senza corrispondere:

- le **sanzioni incluse nei carichi**;
- gli **interessi di mora**;
- le **sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27 del D.Lgs. 46/1999](#).

La **formulazione originale** dell'articolo 6 prevedeva la possibilità del debitore di aderire alla misura agevolativa in esame **manifestando "la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet"**.

L'articolo 1 del D.L. 36/2017 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, invece, ha modificato il termine per la presentazione dell'istanza **prorogandolo al prossimo 21 aprile 2017** così da favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'**istituto definitorio**.

Non è chiaro però se slitti di conseguenza anche il termine previsto dal [comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) in base al quale **"entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate"**.

A tal proposito appare utile sottolineare che il D.L. 36/2017 ha modificato **esclusivamente il termine di presentazione dell'istanza** da parte del contribuente di cui al [comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) lasciando invece immutato il termine per la comunicazione dell'agente di riscossione di cui al successivo comma 3.

Nel caso in cui il contribuente scelga di effettuare il pagamento rateale in luogo del versamento in un'unica soluzione entro luglio 2017, **restano immutati i termini per il versamento delle 5 rate previste:**

Rata	Scadenza	Importo
1°	luglio 2017	24% del dovuto
2°	settembre 2017	23% del dovuto
3°	novembre 2017	
4°	aprile 2018	15% del dovuto
5°	settembre 2018	



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

BILANCIO

Esposizione dei crediti e debiti in bilancio: entro o oltre i 12 mesidi **Federica Furlani**

Come noto, nello schema obbligatorio di stato patrimoniale disciplinato dall'[articolo 2424 del codice civile](#), la classificazione nell'ambito delle due macroclassi principali – “**Immobilizzazioni**” ed “**Attivo circolante**” – va effettuata in linea generale sulla base della **destinazione di ogni singola posta dell'attivo** e non sulla base del criterio finanziario, che consiste nel suddividere le poste di bilancio in base al periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità (convenzionalmente rappresentato dall'anno).

Anche per quanto riguarda i **crediti**, la loro classificazione nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie **prescinde dal principio dell'esigibilità**, ma è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.

Tuttavia, al fine di fornire al lettore del bilancio informazioni di carattere finanziario, il legislatore ha richiesto la **separata indicazione**:

- dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui **importi sono esigibili entro l'esercizio successivo**, e per i quali è prevista la seguente classificazione:

B.III.2. Crediti, con **separata indicazione** di quelli esigibili **entro** l'esercizio successivo

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) imprese sottoposte al controllo

delle controllanti

d-bis) altre imprese,

- e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi **sono esigibili oltre l'esercizio successivo** (eccetto per la voce 5-ter imposte anticipate), e per i quali è previsto il seguente dettaglio:

C.I. Crediti, con **separata indicazione** di quelli esigibili **oltre** l'esercizio successivo

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti

- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri.

La medesima distinzione deve essere effettuata anche nell'ambito della classe D del passivo dedicata ai **debiti**.

Ma quali sono gli elementi in base ai quali un credito o un debito va considerato **esigibile** entro o oltre l'esercizio?

L'OIC 15 nella nuova versione di dicembre 2016, in armonia con il rinforzato principio di **prevalenza della sostanza rispetto alla forma contrattuale** di cui al nuovo [punto 1-bis dell'articolo 2423-bis del codice civile](#), ha meglio precisato che, per quanto riguarda i crediti, ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro **scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:**

- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una **modifica della scadenza originaria**, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della **realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione** nei termini previsti nel contratto;
- dell'orizzonte temporale in cui il creditore **ritiene ragionevole di poter esigere il credito**

Ai fini della corretta classificazione dei crediti prevalgono pertanto i termini "di fatto" rispetto a quelli contrattuali, basati cioè sulla **previsione di quanto il credito potrà essere ragionevolmente incassato**.

Per quanto riguarda invece i **debiti**, c'è un'evidente asimmetria di trattamento: in tal caso infatti prevale il principio di **prudenza** che richiede, ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, che la classificazione sia effettuata con riferimento alla loro **scadenza contrattuale o legale**.

L'OIC 19 precisa che bisogna tener conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una **modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio**.

A tal scopo prevede che, nel caso in cui una società **violi** una **clausola contrattuale** prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile **entro l'esercizio**, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.

Nel caso invece di **sostituzione** di un **prestito a breve** con un **prestito a lungo termine**



perfezionata tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, è necessario **continuare** a classificare il debito come esigibile **entro l'esercizio successivo**.

Seminario di specializzazione

LE REGOLE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016 E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017di **Luigi Scappini**

Agea, con le **istruzioni** operative **n. 6** del **1° marzo 2017**, ha offerto chiarimenti relativi all'accesso all'aiuto comunitario, regolamentato a livello nazionale con [decreto Mipaaf n. 911/2017](#) e riservato alle imprese del **settore vitivinicolo**.

A questo punto non rimane che le singole **Regioni** e le P.A. **adottino** gli **atti** necessari per **rendere operativa** l'agevolazione, **individuando**, nello specifico **criteri di priorità, requisiti di ammissibilità** e ulteriori **condizioni di ammissibilità** della **spesa**.

Soggetti interessati, come anticipato, sono le imprese operanti nel settore vitivinicolo.

In particolare, per poter **accedere** al contributo è necessario che l'impresa svolga almeno una delle seguenti attività:

- **produzione di mosto** di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- **produzione di vino** ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse ottenuto, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- **elaborazione, affinamento e/o confezionamento** del **vino** conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
- **produzione di vino** attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pur nel rispetto dei suddetti requisiti, non sono mai ammesse all'agevolazione le imprese che risultano **in difficoltà** ai sensi dell'articolo 2 punto 14, Regolamento UE 702/2014.

L'aiuto, che come detto consiste nell'erogazione di un **contributo**, è calibrato in ragione della dimensione dell'azienda richiedente poiché:

- per le **microimprese** e le **pmi** è disposto nella misura massima del **40%** della **spesa** effettivamente **sostenuta**, incrementato al **50%** nelle **Regioni** in cui si applica l'**obiettivo convergenza**;
- per le **imprese intermedie**, cioè quelle che hanno meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non è superiore a 200 milioni di euro, la misura massima è ridotta al **20%** della spesa, elevata al **25%** nell'ipotesi di Regioni in cui si applica l'obiettivo

convergenza;

- per le **grandi** imprese, quelle che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato è superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo è individuato nella misura del **19%** della spesa sostenuta.

Le spese ammesse al contributo devono essere riconducibili a **investimenti materiali e/o immateriali** in **impianti di trattamento**, in **infrastrutture** vinicole nonché in **strutture** e **strumenti** di **commercializzazione** del vino che devono essere mantenuti in azienda per almeno un quinquennio.

Per lo stesso periodo è richiesto che il bene mantenga il **vincolo** di **destinazione d'uso**, la **natura** e le **finalità** specifiche per le quali è stato **realizzato**.

Non sono **ammesse** nel calcolo del contributo spese per acquisti di **macchine** e **attrezzature usate**, gli **investimenti** riconducibili a **ordinarie sostituzioni**, **attrezzature** e **materia** di **vita utile breve** o **monouso**, nonché l'acquisto di **terreni** per un **valore superiore** al **10% dell'ammontare complessivo dell'investimento**.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

Affinché le spese rientrino nel calcolo del contributo erogabile, è necessario che siano state **realmente effettuate** e **rendicontate**.

Nello specifico, la spesa si ritiene **sostenuta** quando a essa si rende **accoppiabile** un **titolo di pagamento** e sia **rintracciabile** sulle **scritture contabili del c/c bancario** intestato al soggetto beneficiario e indicato nella modulistica con cui si è chiesto accesso all'aiuto.

Agea ricorda come il conto corrente indicato non può essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di **forza maggiore**. Inoltre, il conto corrente deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo.

Il **pagamento** tramite **conto corrente** rappresenta l'**unica modalità** concessa, infatti, le altre forme di pagamento quali l'assegno, rendono inammissibile il costo nel computo del calcolo per il contributo erogabile.

Le **domande** di aiuto devono essere fatte **su base regionale** e quando la medesima impresa effettua investimenti localizzati in diverse Regioni, bisogna procedere alla presentazione di una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Le prime **scadenze** per la presentazione delle domande sono rispettivamente:

- il **31 agosto 2017**, nelle Regioni che si avvalgono della delega da parte dell'OP Agea per l'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco,

- il **15 luglio 2017**, nelle Regioni che non si avvalgono della delega,

in riferimento a domande per gli investimenti di durata annuale.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E LE FORME DI SVILUPPO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuove regole per i contratti di locazione a canone concordato

di Raffaele Pellino

Al via dal **prossimo 30/03/2017** le novità **per i contratti di locazione concordati**. Il [D.M. 16/01/2017](#), di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha infatti dettato **nuovi criteri per la determinazione dei canoni** di locazione nella contrattazione territoriale, nonché **aggiornato la modulistica** da utilizzare per la stipula degli stessi.

Novità per i contratti concordati

In *primis* si rileva che il D.M. 16/01/2017 sostituisce le disposizioni del D.M. 30/12/2002 “ridefinendo” i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato ed aggiornando la relativa modulistica.

Come disposto dall’articolo 1 comma 8 del D.M., le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, **possono essere assistite** (a loro richiesta) dalle **rispettive organizzazioni** della **proprietà edilizia e dei conduttori**. In particolare, per i **contratti “non assistiti”**, gli accordi definiscono “**le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali**”. Il decreto in esame disciplina poi gli accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini.

In particolare, i criteri individuati dal D.M. in esame si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni ad “*alta tensione abitativa*” (articolo 1 del DL 551/1988) che a “*quelli sottoscritti negli altri comuni*”.

In ogni caso, i contratti di locazione in esame devono essere stipulati utilizzando il **tipo di contratto allegato A** al D.M. 16/01/2017 e gli **adeguamenti del canone**, salvo che il locatore opti per la cedolare secca, **non potranno essere superiori al 75%** della variazione dell’indice ISTAT.

I contratti di locazione aventi **natura “transitoria”**, ossia quelli:

- con durata non superiore a 18 mesi;
- stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori;

possono anch’essi riguardare le abitazioni ubicate in tutti i comuni italiani e vanno redatti utilizzando il tipo di contratto **allegato B** al D.M. 16/01/2017. Detti contratti, devono contenere

una specifica dichiarazione che individui **l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore**, tra quelle indicate nell'accordo locale, da provare, per i contratti di durata superiore a 30 giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto.

I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono in ogni caso rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Per quanto riguarda i **contratti per studenti universitari**, redatti esclusivamente utilizzando il tipo di contratto **allegato C** al D.M. 16/01/2017, viene precisato che gli stessi possono riguardare immobili siti nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione *post laurea* in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti di durata da 6 mesi a 3 anni, rinnovabili salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre 3 mesi prima.

Agevolazioni fiscali

Sul piano fiscale, viene stabilito che il **reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30%**, a condizione che nella dichiarazione dell'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati:

- gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;
- il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.

Inoltre, in caso di esercizio dell'opzione per la **cedolare secca**, l'**aliquota** è ulteriormente **ridotta al 10%** in presenza di contratti relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad *"alta tensione abitativa"*.

Riguardo la determinazione **dell'imposta di registro**, si fa presente che, in sede di prima applicazione del decreto in esame, questa è **assunta nella misura del 70%**. Tuttavia, l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Detrazioni fiscali

Ai soggetti titolari di contratti di locazione relativi ad **abitazione principale**, stipulati o rinnovati, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

- € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.

Ulteriore detrazione riguarda:

1. **i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza** nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
2. **i giovani dai 20 ai 30 anni**, che stipulano un contratto da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono stati affidati.

In tali casi, spetta una detrazione, per i **primi 3 anni** complessivamente pari a:

- € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 495,80, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.

Le suddette detrazioni da ripartire tra gli aventi diritto, **non sono tra loro cumulabili** e il contribuente ha diritto, a sua scelta, **di fruire della detrazione più favorevole**. Infine, viene ricordato che per gli immobili locati con contratti a canone concordato, a prescindere dal luogo di ubicazione, ai fini **Imu/Tasi** l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75%.



Seminario di specializzazione

**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E
LA DISCIPLINA FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Conta la data di spedizione per l'istanza di adesione in plico raccomandato

di Angelo Ginex

Tra gli **istituti deflattivi** del contenzioso tributario vi è il **procedimento di adesione**, il quale consente al contribuente di instaurare un **contraddittorio** con l'Amministrazione finanziaria al fine di una **eventuale definizione** della pretesa fiscale (c.d. concordato), con conseguenti **benefici** anche in termini di sanzioni applicabili.

L'istituto è disciplinato dal **D.Lgs. 218/1997**, il quale prevede che l'**istanza di accertamento** con adesione possa essere **presentata** in carta libera **entro 60 giorni** dalla notificazione dell'atto impositivo, con conseguente **sospensione del termine** per proporre ricorso per un periodo di **novanta giorni**.

Per quanto concerne le **modalità di presentazione** dell'istanza di adesione, se, da un lato, non sorgono dubbi in merito alla verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo quando la stessa è presentata a mani proprie all'Ufficio, dall'altro, si è posto il problema di verificare, innanzitutto, la validità della spedizione, in busta chiusa, tramite raccomandata postale e, in caso di esito positivo, quale sia la data rilevante ai fini della verifica del rispetto del predetto termine.

Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con [sentenza 8 febbraio 2017, n. 3335](#), ha ribadito due interessantissimi principi, conformemente al filone giurisprudenziale dalla stessa inaugurato con **sentenza n. 15309/2014**:

- l'**istanza di adesione è validamente spedita, in busta chiusa, con raccomandata**, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, poiché trattasi di mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati;
- in tal caso, **rileva la data di spedizione**, e non quella di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, **ai fini della verifica del rispetto del termine di 60 giorni** dalla notifica dell'atto impositivo per la presentazione della stessa.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, a prescindere dalla **applicabilità** al caso di specie dell'**articolo 20 D.Lgs. 546/1992** (il quale prevede la spedizione del ricorso a mezzo posta in plico raccomandato senza busta), la possibilità di rivolgere istanze all'Amministrazione finanziaria a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento troverebbe il suo fondamento nell'[articolo 2 L. 241/1990](#) e nell'[articolo 3 D.M. 678/1994](#), sostituito e abrogato dal **D.P.C.M. 147/2011**.

Ad adiuvandum, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di **istanze da parte dei privati** sono osservati qualora le stesse siano spedite **in tempo utile** a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In definitiva, quindi, deve ritenersi che l'istanza di accertamento con adesione possa essere **spedita, in busta chiusa, tramite raccomandata**, costituendo ciò una mera irregolarità, ma solo nella ipotesi in cui il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati dalla Controparte.

Pertanto, **è opportuno**, qualora si voglia, o sia necessario, spedire con raccomandata l'istanza di adesione, **farlo senza busta**. In tal caso, rileva la **data di spedizione** per la verifica del rispetto del termine di 60 giorni per proporre ricorso e per la conseguente attivazione del periodo sospensivo di 90 giorni per concludere il procedimento di adesione.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

PROFESSIONISTI

Provision, prevision, forecast: come tradurre previsione in inglesedi **Stefano Maffei**

Mi capita spesso di **imbattermi** (verbo che in inglese si traduce con *to come across*) nell'errore tipico del professionista italiano pigro che, non conoscendo una determinata parola inglese, decide di elidere l'ultima lettera dal termine italiano, nella speranza di centrare il giusto significato di una traduzione.

L'esempio migliore è *prevision*, termine che in inglese ha un utilizzo limitatissimo che non vale nemmeno la pena di spiegare, ma che non deve essere confuso né con **previsione normativa** (che invece si traduce *provision*) né con la **previsione del tempo** (che in inglese è *weather forecast*).

Ecco alcune frasi utili con *provision*.

Se nella Costituzione dello Stato del Nevada si trovano alcune **disposizioni piuttosto strane** scriverete *there are a number of unusual provisions in the constitution of Nevada*. Quando alcune disposizioni normative italiane sono di **difficile comprensione** una frase utile è *these provisions of Italian law are hard to explain*. Se invece **mancano** delle norme specifiche a proposito di un determinato aspetto, per esempio all'interno di un contratto, potete utilizzare **There is no provision for early termination in my apartment lease** (nel mio contratto di locazione non è previsto nulla in materia di...).

Quanto alla previsione del futuro, consiglio invece il termine **forecast** (che è sia un sostantivo che un verbo, da tradurre ovviamente con **prevedere**). *Forecast* è parola complessa, a cui dedicherò un prossimo numero intero di questa rubrica

Per oggi, ricordo solo che i **commercialisti** conoscono bene il *forecast budget*, ossia il **bilancio di previsione**, mentre su un titolo di giornale in materia di crescita economica potrete leggere: *British growth forecast upgraded to 2%* che altro non significa che **le previsioni di crescita** dell'economia inglese sono ora salite al 2%

*È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.*



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più